



Save Children's Life®
onlus - Italia

Statuto Sociale

STATUTO

DENOMINAZIONE e SEDE

ART.1. E' costituita in Torino un'associazione denominata "Save children's life" – ONLUS, oppure "Save Children Life Onlus" siglabile SCL - Onlus.

L'Associazione ha sede in Torino, Via Luigi Colli n. 20, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. L'associazione ha la facoltà di istituire sedi e sezioni distaccate anche all'estero.

DURATA

ART.2. L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

ART.3. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, dell'assistenza sociale, educativa, socio sanitaria, dello sviluppo psico-fisico ed intellettuale a favore di infanti bambini ed adolescenti e relative famiglie, con particolare dedizione per coloro che vivono in paesi o aree di svantaggio sociale ed economico e paesi in via di sviluppo.

L'Associazione ha come scopo la promozione di qualsiasi forma di assistenza e soccorso ai bisognosi ed a coloro che vivono in condizioni di povertà, miseria e necessità, in qualsiasi parte del mondo, e lo svolgimento di tutte quelle altre attività caritatevoli che i soci membri di volta in volta stabiliranno. Al fine di attuare il suo scopo l'Associazione avrà i seguenti poteri:

- 1 - intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione o procurare contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- 2 - versare contributiefaredonazioniadogniAssociazione, Istituzione o Fondazione, in Italia ed all'estero, che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione.
- 3 - scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'Associazione;
- 4 - costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole, e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di carattere caritatevole, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- 5 - promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- 6 - avvalersi della professionalità di esperti nei vari settori di attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali;
- 7 - negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- 8 - comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per lo scopo dell'Associazione.

9 - prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 4. I soci fondatori dell'Associazione sono quanti risultavano soci alla data del 11 febbraio 2005. I soci ordinari sono quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste dal successivo Articolo 5.

L'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze e che svolgano peculiare attività di sostegno e collaborazione nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare i Soci Istituzionali: Enti, Associazioni, aziende che partecipino alla realizzazione di un progetto o di iniziative concernenti l'oggetto sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 5. Possono richiedere di diventare soci tutti coloro che, condividendone le finalità, intendono prendere parte alle attività dell'Associazione. Anche i minori di anni 18 possono diventare soci ma a condizione che qualsiasi atto di disposizione dei propri diritti ed obblighi (compreso l'esercizio del proprio diritto di voto) sia effettuato e sottoscritto da un genitore o tutore.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti in un apposito Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Lo status di socio decorre dal giorno dell'iscrizione nel Libro Soci e viene rinnovato di anno in anno con il versamento regolare della quota associativa allo scadere annuale dell'iscrizione.

Lo status di Socio comporta per tutti il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- 1 a) per recesso da comunicare in forma scritta agli amministratori dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
- 1 b) per mancato versamento della quota associativa per due volte consecutive. La qualità di socio viene meno automaticamente allo scadere del secondo anno di iscrizione non pagato.
- 2 c) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

Nei casi di esclusione la delibera è adottata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto, o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né può vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e Vicepresidente
- Il Comitato Grant
- L'organo di controllo (ove previsto)

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata per decisione del Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo dei soci.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- 1 a) eleggere e revocare il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo
- 2 b) nominare i liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione
- 3 b) deliberare le eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori
- 4 c) deliberare in merito alla eventuale esclusione degli associati
- 5 d) approvare le linee generali di indirizzo dell'Associazione
- 6 e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo
- 7 f) deliberare sul bilancio di ciascun esercizio.
- 8 g) nomina di un numero massimo di sei membri del

Comitato Grant di cui all'Art. 10

La convocazione dell'Assemblea è indetta a cura di uno dei membri del Consiglio Direttivo o a cura del Presidente con preavviso di almeno 7 giorni. La convocazione si effettua con comunicazione scritta inviata a mezzo posta, telefax o via e-mail. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, purché nei paesi della Unione Europea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza assoluta degli stessi.

E' consentito farsi rappresentare in assemblea, a mezzo di delega scritta. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

Per deliberare la modifica del presente statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Lo svolgimento delle assemblee e le deliberazioni in esse adottate devono constare da un verbale redatto dal Segretario di SCL di cui al seguente art. 8 ovvero in sua assenza da un segretario nominato dal Presidente; i verbali redatti e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e devono essere raccolti nell'apposito Libro delle adunanze dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO,

Art. 8. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 3 a 9 membri scelti tra i Soci e nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio è nominato nell'Atto Costitutivo e dura in carica fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio.

Ciascun successivo Consiglio Direttivo dovrà contenere in esso almeno un (1) membro nominato dal Comitato Grant di cui al successivo art. 10.

I componenti del Consiglio Direttivo (Consiglieri) provvedono alla nomina di un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario tra i loro membri.

Ciascun Consigliere rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Ciascun Consigliere può essere revocato o rassegnare le proprie dimissioni.

Nel caso in cui per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo cessi dall'incarico il Consiglio potrà provvedere alla sostituzione ed il nuovo consigliere durerà in carica fino alla prossima Assemblea nella quale si provvederà ad eleggere il nuovo membro. Nel caso cessino dalla carica oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve tempestivamente essere convocata per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si può riunire, in ogni luogo nei confini dell'Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno 2 (due) Consiglieri e ad ogni modo almeno una volta all'anno. La convocazione si effettua via e-mail con preavviso di almeno 7 giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/

video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni sono fatte attestare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo e conservate in apposito Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa. Esso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri ovvero ad altri soci a condizione che le deleghe siano conferite per iscritto e contengano espressamente le limitazioni di potere. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di predisporre regolamenti interni di funzionamento dell'Associazione con valenza vincolante per tutti gli associati purchè i regolamenti siano in armonia ed osservanza del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra gli associati, il Segretario Generale che ha il compito di fungere da segretario del Consiglio, dell'Assemblea dei Soci e piu' in generale dell'Associazione stessa; egli è responsabile del buon funzionamento degli uffici e dello staff di SCL.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

ART. 9. Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio medesimo, dura in carica per 5 anni, salvo revoca o dimissioni. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento qualunque, le sue veci spettano al Vicepresidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati non appena possibile e comunque nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di nominare fino ad un numero massimo di sei membri del Comitato Grant di cui al successivo art. 10.

Il Presidente può istituire – dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo - uno o più Comitati Scientifici e/o Tecnici per progetti generali o specifici e può cooptare uno o più componenti di tali Comitati nel Comitato Grant di cui al successivo art. 10.

Il Presidente può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a prelevare/ depositare fondi in nome e per conto dell'Associazione e con le modalità che saranno stabilite per iscritto dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea dei Soci e fino ad allora ne ricopre le veci il Vicepresidente.

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed ha il compito di sostituire il Presidente in qualunque caso di sua assenza o impedimento.

COMITATO GRANT

ART. 10. Il Comitato Grant è organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo dell'Associazione SCL ha il duplice compito di fare proposte e/o esprimere pareri su tutte le attività e le iniziative poste in essere dall'Associazione nel raggiungimento dei propri fini istituzionali nonché di controllare che la distribuzione dei fondi raccolti da SCL si svolga nel rispetto della legge, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato, persone giuridiche o fisiche, si riuniscono periodicamente, almeno due volte all'anno, per discutere quali siano le iniziative più opportune e più concrete da intraprendere per promuovere le attività dell'Associazione ed in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo per nominare a loro volta un membro al loro interno che entrerà a far parte del Consiglio Direttivo (vedi art. 8).

Il Comitato Grant è costituito da 6 a 12 membri, persone giuridiche o fisiche, le quali abbiano finalità di solidarietà e/o comunione di obiettivi con l'Associazione SCL e che al momento della nomina hanno l'obbligo di associarsi (salvo siano già associati). La nomina dei membri del Comitato è di competenza del Presidente dell'Associazione fino alla metà del massimo numero di membri consentito, e di competenza dell'Assemblea dei Soci la restante metà.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 11. Qualora l'Assemblea dei Soci, lo ritenga opportuno, l'Associazione può dotarsi di un organo di controllo. Detto organo potrà essere unipersonale (revisore unico) oppure collegiale (collegio sindacale). Il revisore unico o il collegio sindacale possono essere scelti anche tra non soci.

Qualora l'Assemblea opti per l'organo unipersonale, il revisore dovrà essere iscritto al registro dei Revisori contabili; qualora invece l'Assemblea decida di dotarsi di un organo collegiale, almeno uno dei membri del Collegio dovrà essere iscritto al suddetto registro.

Il funzionamento ed i compiti del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge.

Il mandato all'organo di controllo ha durata di triennale ed è rinnovabile.

COMPENSI

ART. 12. Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo sono determinati dall'Assemblea dei soci.

E' vietata comunque la corresponsione ai componenti gli organi amministrativo e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI I BENI

ART. 13. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e beni mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci e gli organi sociali.

CONTRIBUTI DEI SOCI

ART. 14. Il contributo dei soci all'attività sociale è costituito dalla quota d'iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

La quota annuale è dovuta per intero, qualunque sia il

numero di giorni da associato nell'anno solare.
Il Consiglio direttivo, per motivate ragioni, potrà chiedere ai soci eventuali contributi suppletivi della quota.

EROGAZIONI – DONAZIONI - LASCITI

ART. 15. L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, contributi alle proprie attività ed accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compio e relativi atti giuridici.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 16. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO PREVENTIVO

ART. 17. Il Consiglio direttivo predispone entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio preventivo deve evidenziare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'assemblea con le modalità ed entro il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio precedente.

BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 18. Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la

sede dell'Associazione e consegnato all'organo di controllo, se nominato, almeno quindici giorni prima a quello fissato per l'Assemblea.

Nel caso in cui sia stato nominato l'organo di controllo oppure qualora esso non sia stato nominato ma i proventi abbiano superato per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, il bilancio deve recare una relazione sottoscritta o dall'organo di controllo oppure da uno o più revisori iscritti al registro dei revisori contabili.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

ART. 19. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi dell'esercizio, comunque denominati, nonché le riserve, i fondi di gestione ed il capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1 a. dai contributi dei soci;
- 2 b. da elargizioni, donazioni o lasciti;
- 3 c. da qualsiasi utile in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- 4 d. da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

SCIoglimento

ART. 21. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In occasione di tale delibera l'Assemblea nomina anche i liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo a seguito della liquidazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di due arbitri amichevoli compositori che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

RINVIO

ART. 23. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed in generale alle disposizioni dell'ordinamento italiano in materia.

